



Comune di San Martino in Rio Prov. Reggio Emilia

Ufficio Attività Produttive

REGOLAMENTO COMUNALE PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE DI AUTOBUS E SCUOLABUS

Approvato dal Consiglio Comunale con atto n. 39 del 26 aprile 1999, modificato con deliberazione di Consiglio comunale n. 78 del 20 settembre 2001 e con deliberazione n. 92 del 27 novembre 2001

I N D I C E

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1** Definizione del servizio
- Art. 2** Normativa regolante il servizio
- Art. 3** Commissione comunale consultiva
- Art. 4** Funzionamento della Commissione
- Art. 5** Durata in carica e poteri della Commissione

TITOLO II AUTORIZZAZIONE PER L'ESERCIZIO DEL SERVIZIO

- Art. 6** Principi
- Art. 7** Numero e tipo delle autorizzazioni
- Art. 8** Figure giuridiche
- Art. 9** Ingresso e recesso dei soci
- Art. 10** Pubblicità della disponibilità delle autorizzazioni
- Art. 11** Requisiti e condizioni necessari per ottenere l'autorizzazione comunale
- Art. 12** Titoli preferenziali
- Art. 13** Presentazione delle domande
- Art. 14** Assegnazione delle autorizzazioni
- Art. 15** Rilascia delle autorizzazioni e documentazione dei requisiti e delle condizioni
- Art. 16** Inizio del servizio
- Art. 17** Schema dell'autorizzazione
- Art. 18** Registro comunale
- Art. 19** Verifica dei requisiti di idoneità morale, finanziaria e professionale
- Art. 20** Durata dell'autorizzazione
- Art. 21** Trasferibilità dell'autorizzazione
- Art. 22** Conducenti di autoveicoli in servizio Requisiti e documentazioni necessarie

TITOLO III MODALITA' DEL SERVIZIO

- Art. 23** Modalità del servizio
- Art. 24** Esercizio del servizio
- Art. 25** Sospensione della corsa
- Art. 26** Responsabilità nell'esercizio del servizio

TITOLO IV

OBBLIGHI E DIVIETI DEGLI INTESTATARI E DEI CONDUCENTI

- Art. 27** Obblighi per gli intestatari e per i conducenti
- Art. 28** Divieti per gli intestatari delle autorizzazioni e per i conducenti

TITOLO V

CARATTERISTICHE DEGLI AUTOBUS - VERIFICHE - SOSTITUZIONI

- Art. 29** Caratteristiche degli autobus
- Art. 30** Verifica degli autobus
- Art. 31** Sostituzione degli autobus

TITOLO VI

SANZIONI - DECADENZA

- Art. 32** Diffida
- Art. 33** Sospensione dell'autorizzazione
- Art. 34** Revoca dell'autorizzazione
- Art. 35** Procedimento sanzionatorio
- Art. 36** Decadenza

TITOLO VII

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

- Art. 37** Tariffe
- Art. 38** Disposizioni transitorie
- Art. 39** Abrogazione di norme preesistenti

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Definizione del servizio di noleggio con conducente con autobus

1. Le funzioni amministrative comunali proprie o delegate dalla Regione in materia di servizio di noleggio con conducente con autobus e scuolabus, in seguito sinteticamente definito "servizio", sono esercitate al fine di realizzare una visione integrata del trasporto pubblica non di linea con gli altri modi di trasporto nel quadro della programmazione economica e territoriale regionale.
2. Il servizio si rivolge all'utenza specifica che avanza, presso il vettore, apposita richiesta per una determinata prestazione a tempo e/o viaggio. Durante il viaggio le parti possono concordare una o più prestazioni diverse o ulteriori rispetto a quelle originariamente pattuite.

Art. 2

Normativa regolante il servizio

1. Il servizio, per quanto non prevista dal presente Regolamento, è disciplinato dalle vigenti normative in materia, tra le quali:
 - a) regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 "Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza";
 - b) regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 "Approvazione del Regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza";
 - c) articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni ed integrazioni;
 - d) articoli 19 e 85 del decreto del Presidente della Repubblica 24 Luglio 1977, n. 616 "Attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382";
 - e) articolo 8 del decreto legge 10 novembre 1978, n. 702 "Disposizioni in materia di finanza locale". convertito dalla legge 8 gennaio 1979 n. 3;
 - f) decreto ministeriale 3 ottobre 1979 "Norme per il conseguimento del certificato di abilitazione professionale per la guida dei veicoli a motore ai sensi della legge 14 febbraio 1974, n. 62, e relativi programmi d'esame" e successive modificazioni;
 - g) legge 24 novembre 1981, n. 689 "Modifiche al sistema penale", capo I;

- h) decreto Ministero dei trasporti 20 dicembre 1991, n. 448 "Regolamento di attuazione della direttiva del Consiglio n. 562 del 12 novembre 1974, riguardante l'accesso alla professione di trasportatore di viaggiatori su strada nel settore dei trasposti nazionali ed internazionali";
- i) articolo 8 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 "Legge quadro per l'assistenza, l'interazione sociale e i diritti delle persone handicappate";
- j) decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1992. n. 300 "Regolamento concernente le attività private sottoposte alla disciplina degli articoli 19 e 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241;
- k) decreto legislativo 30 aprile 1992. n. 285 "Nuovo codice della strada", e successive modificazioni;
- l) decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada".
- m) Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 407 "Regolamento recante modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1992, n. 300. concernente le attività private sottoposte alla disciplina degli articoli 19 e 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241 ";
- n) legge regionale 2 ottobre 1998. n. 30 "Disciplina generale del trasporto pubblico regionale e locale".

Art. 3

Commissione comunale consultiva

1. Per l'esame ed i pareri sulle problematiche relative al servizio la Giunta comunale nomina una Commissione in seguito definita "Commissione", composta da:
 - a) Il Responsabile del Servizio che la presiede;
 - b) una persona designata dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello Provinciale, di concerto fra loro, in rappresentanza dei lavoratori dipendenti e degli utenti;
 - c) due rappresentanti delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello Provinciale. designati dalle stesse in numero di una per ciascuna;
 - d) un rappresentante della Polizia Municipale.
2. Funge da segretario della Commissione il responsabile dell'Ufficio Attività Produttive.

Art. 4

Funzionamento della Commissione

1. La Commissione si riunisce, su convocazione del Presidente, ogni qualvolta se ne presenti la necessità o su richiesta di almeno tre membri.
2. La convocazione deve essere comunicata per iscritto ai membri almeno otto giorni prima della data fissata per la riunione. Nei casi di urgenza, da motivarsi, è sufficiente una comunicazione informale ventiquattro ore prima della data stabilita.
3. Le riunioni della Commissione sono valide con l'intervento della metà più una dei membri.
4. I membri che non intervengono senza giustificato motivo a tre sedute consecutive decadono dalla Commissione.
5. Le sedute sono pubbliche.
6. Le votazioni sono palesi, a meno che un terzo dei membri presenti richieda la votazione segreta.
7. Qualora una deliberazione concerna interessi personali di una o più membri, o di loro parenti o affini entro il quarto grado gli stessi devono astenersi dal prendere parte sia alla discussione che alla votazione.
8. I pareri sono deliberati con i voti favorevoli della metà più una dei componenti effettivi della Commissione, in caso di parità prevale il voto del Presidente. I dissenzienti possono chiedere di far riportare nel verbale le loro considerazioni.
9. Della riunione il Segretario redige un verbale che è successivamente sottoscritto dai membri presenti alla riunione alla quale il verbale stesso si riferisce.

Art. 5

Durata in carica e poteri della Commissione

1. La Commissione dura in carica quattro anni a far tempo dall'esecutività della deliberazione di nomina. I relativi componenti possono essere sostituiti in ogni momento per dimissioni, iniziativa dell'Amministrazione comunale o della associazione che li ha designati.
2. Il parere della Commissione è obbligatoria in tutti i casi espressamente indicati nel presente Regolamento, ma non vincolante per l'Amministrazione comunale, in seguito definita "Comune".
3. La Commissione può essere sentita su tutte le questioni riguardanti l'applicazione e l'interpretazione del presente Regolamento.

TITOLO II

AUTORIZZAZIONE PER L'ESERCIZIO DEL SERVIZIO

Art. 6

Principi

1. Per esercitare il servizio il vettore deve essere intestatario di apposita autorizzazione comunale in seguito definita "autorizzazione".
2. L'esercizio del servizio senza autorizzazione è punito, ai sensi del combinato disposto degli articoli 106. comma I. e 107 del regio decreto 3 marzo 1934, n. 383. e degli articoli 16, 113 e 114 della legge 24 novembre 1981, n. 689. con la sanzione amministrativa fino a lire 1.000.000, conciliabile in via ordinaria col pagamento della somma di lire 333.000. Qualora il responsabile persista nella condotta abusiva, si fa luogo, previa diffida. alle opportune misure coercitive mediante impiego della Forza pubblica.
3. Le autorizzazioni per autobus sono rilasciate. attraverso bandi di pubblico concorso, ai soggetti che abbiano la proprietà a la disponibilità in leasing dell'autobus e che possono gestirle in forma singola o associata.
4. Nel caso di persona giuridica l'autorizzazione è intestata ad un Legale rappresentante in possesso dell'idoneità professionale. così come definita dal decreto del Ministero dei trasporti 20 dicembre 1991, n. 448, designato dalla società stessa. L'eventuale reintestazione a favore di un altra Legale rappresentante. designato in sostituzione del precedente. può avvenire in ogni momento su istanza di un Legale rappresentante. Qualora si sia verificato l'ingresso di una o più soci. la reintestazione a favore di questi non può avvenire prima che sia trascorso un anno dall'ingresso. In nessun caso possono essere fatti valere nei confronti del Comune statuizioni. deliberazioni. avvera limiti, patti, termini, anche stabiliti in atti costitutivi o statutari della società, volti a condizionare i rapporti fra il Comune e l'intestatario designato, avvero a condizionare l'applicazione nei confronti di costui delle norme del presente Regolamento; le inadempienze dell'intestatario verso gli altri soci, e viceversa, non sono in alcun caso opponibili al Comune.
5. Le autorizzazioni non sono cedibili a nessun titolo, gratuito od oneroso, fatto salvo quanto previsto dall'art. 21; esse sono riferite a singoli autobus e scuolabus.
6. Le autozzazioni per scuolabus vengono rilasciate agli aggiudicatari degli appalti per il servizio di trasporto scolastico indetti da questo Comune al fine di poter garantire la regolarità del servizio. Per la disponibilità dell'autoveicolo da correlare all'autorizzazione e per la gestione della stessa valgono le condizioni previste dal precedente comma 3 .

Art. 7

Numero e tipo delle autorizzazioni

1. Avuto riguardo alla classificazione dei veicoli di cui all'art. 47, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 30 aprile 1992. n. 285 e alla finalità di assicurare la fruibilità del servizio, nel suo complesso ai soggetti portatori di handicap, le autorizzazioni concedibili si distinguono in funzione delle seguenti categorie di veicoli:
 - a) autobus della categoria M2 fino a 24 posti
 - b) autobus della categoria M3;
 - c) autobus omologati per il trasporto esclusivo di persone con capacità motoria gravemente ridotta
 - d) Scuolabus e miniscuolabus
2. Le autorizzazioni in essere alla data di entrata in vigore del presente Regolamento restano valide e si intendono annoverate in uno dei quattro gruppi di cui al comma 1 a seconda delle caratteristiche dei veicoli cui sono correlate.
3. Il Consiglio comunale, sentito il parere della Commissione, determina il numero delle autorizzazioni concedibili sulla base dell'entità della popolazione del Comune e del numero e dell'importanza delle attività commerciali, industriali, artigianali, culturali, scolastiche e sociali che si svolgono nel Comune, nonché in funzione delle variazioni che tali parametri possono subire nel tempo. Il Consiglio comunale, sentito il parere della Commissione determina inoltre il numero delle autorizzazioni per il servizio di noleggio con conducente per lo svolgimento del servizio di trasporto scolastico da effettuarsi con scuolabus e miniscuolabus sulla base delle necessità riscontrate, le licenze da assegnare a seguito dell'espletamento delle gare d'appalto dei servizi di trasporto scolastico da affidare in gestione a terzi. Il numero delle licenze per scuolabus o miniscuolabus assegnate non deve mai superare il numero di scuolabus o miniscuolabus utilizzati da terzi per garantire i servizi di trasporto scolastico appaltati da questo Comune. Tali licenze alla scadenza dei termini contrattuali previsti, dovranno essere restituite al Comune
4. Le deliberazioni del Consiglio comunale relative al numero, al tipo e alle caratteristiche degli autoveicoli da adibire al servizio di noleggio con conducente sono soggette all'approvazione dell'Amministrazione provinciale. Le delibere di istituzione delle autorizzazioni per il trasporto scolastico sono inviate alla Provincia di Reggio Emilia per conoscenza

Art. 8

Figure giuridiche,

1. Gli intestatari di autorizzazione, che non siano legali rappresentanti di aziende pubbliche, al fine del libero esercizio della propria attività, e ferma restando il divieto di cui all'art. 28, lettera a), possono:
 - a) essere iscritti, nella qualità di titolari di impresa artigiana di trasporto, all'albo delle imprese artigiane previsto dall'art. 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443;
 - b) associarsi in consorzio tra imprese artigiane ed in tutte le altre forme previste dalla legge;
 - c) essere imprenditori privati;
 - d) associarsi in cooperative di produzione e lavoro, intendendo come tali quelle a proprietà collettiva, avvera in cooperative aventi come finalità l'autotrasporto di persone, operanti in conformità alle norme vigenti sulla cooperazione.

Art. 9

Ingresso e recesso dei soci

1. L'ingresso di uno o più soci non si configura come trasferimento della autorizzazione, ai sensi dell'articolo 21, a condizione che entro un anno non intervenga il recesso del socio che, prima del suddetto ingresso, sia stato unico possessore dell'idoneità professionale di cui al decreto del Ministero dei trasporti 20 dicembre 1991, n. 448.

Art. 10

Pubblicità della disponibilità delle autorizzazioni

1. Quando, per decadenza, revoca, o rinuncia dei precedenti intestatari, ovvero per aumento del numero delle autorizzazioni per autobus di cui sia disponibile, il Consiglio comunale, su proposta della Commissione, delibera apposito bando di concorso e relative forme di pubblicità da effettuarsi nell'ambito del territorio comunale.
 - a) Nel bando devono essere precisati:
 - b) il numero e il tipo delle autorizzazioni da assegnare;
 - c) le caratteristiche funzionali degli autoveicoli con allestimenti speciali di cui all'art. 7, comma 1, lettera d);
 - d) i requisiti e le condizioni necessari;
 - e) i titoli preferenziali;
 - f) i requisiti che devono essere posseduti dai conducenti di cui all'art. 22;
 - g) le modalità e il termine per la presentazione delle domande.
2. La disponibilità di autorizzazioni per scuolabus viene pubblicizzata nei bandi di gara per l'affidamento a terzi del servizio di trasporto scolastico che l'Amministrazione intende appaltare

Art. 11

Requisiti e condizioni necessarie per ottenere l'autorizzazione comunale

1. Sono requisiti necessari per partecipare alla gara di aggiudicazione delle autorizzazioni:
 - a) la cittadinanza di uno degli Stati membri della C.E.E., a condizione di reciprocità.
 - b) il godimento dei diritti civili e politici;
 - c) l'idoneità morale, consistente in:
 - a. non aver riportato condanne irrevocabili alla reclusione in misura superiore complessivamente a due anni per delitti non colposi;
 - b. non aver riportato condanne irrevocabili a pene detentive per delitti contro il patrimonio, la fede pubblica, l'ordine pubblico, l'industria ed il commercio;
 - c. non aver riportato condanne irrevocabili per reati puniti a norma degli articoli 3 e 4 della legge 20 febbraio 1958. n. 75;
 - d. non avere in corso procedura di fallimento, né essere stato soggetto a procedura fallimentare;
 - e. non aver subito i procedimenti o i provvedimenti di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 e successive modificazioni;
 - f. non essere sottoposto, con provvedimento esecutivo, ad una delle misure di prevenzione previste dalla vigente normativa. In tutti i precedenti casi il requisito continua a non essere soddisfatto fin tanto che non sia intervenuta la riabilitazione. ovvero una misura di carattere amministrativa con efficacia riabilitativa.
2. Nel caso di esercizio del servizio tramite impresa costituita in forma societaria, i requisiti di cui al comma precedente devono essere posseduti da tutti i soci per la società in nome collettiva. dai soci accomandatari per la società in accomandita semplice, dagli amministratori per ogni altro tipo di società (società a responsabilità limitata. società in accomandita per azioni, società per azioni, cooperative. consorzi, ecc.).
3. Sono condizioni necessarie per il rilascio dell'autorizzazione:
 - a) la titolarità della licenza di cui all'art. 86 del regio decreto 19 giugno 1931, n. 773, ovvero, qualora il servizio sia espletato dal sola intestataria mediante un unico autobus. l'iscrizione nel registro degli esercenti mestieri ambulanti, ai sensi dell'articolo 121 del medesimo decreto:
 - b) l'iscrizione alla Camera di commercio. industria, artigianato e agricoltura per l'attività di N.C.C. con autobus;

- c) l'avvenuta denuncia del personale dipendente, ove ve ne sia, agli enti assicurativi, della previdenza sociale, dell'assistenza malattia e dell'assistenza infortuni sul lavoro;
 - d) l'idoneità professionale. attestata dal competente Ufficio provinciale della M.C.T.C., al sensi dell'art. 6 e seguenti del decreto del Ministero dei trasporti 20 dicembre 1991. n. 448;
 - e) l'idoneità finanziaria, consistente nella disponibilità delle risorse finanziarie necessarie ad assicurare il corretto avviamento e la buona gestione dell'impresa;
 - f) la proprietà, ovvero la disponibilità duratura nelle forme consentite dalle norme vigenti, dell'autobus da destinare al servizio:
 - g) la disponibilità permanente. nel territorio comunale, di una rimessa.
4. Nell'assegnazione delle autorizzazioni per scuolabus costituisce condizione necessaria essersi aggiudicato, in toto o in parte, un appalto per il servizio di trasporto scolastico di questo Comune

Art. 12

Titoli preferenziali

1. Nell'assegnazione delle autorizzazioni costituiscono titoli preferenziali, nell'ordine:
 - a) l'essere già assegnatario di autorizzazione per autobus da almeno cinque anni e l'aver svolto per l'intero periodo il servizio con continuità e regolarità;
 - b) l'anzianità, ulteriore rispetto a quella di cui alla lettera a), nella titolarità di altre autorizzazioni per autobus, purché congiunta alla continuità e alla regolarità nell'esercizio del servizio;
 - c) la qualità di titolare o legale rappresentante di impresa per l'autotrasporto di persone, costituita da almeno cinque anni, che durante tale periodo abbia esercitato con continuità e regolarità e che da almeno due anni sia associata in una struttura consortile avente come finalità l'autotrasporto di persone;
 - d) la qualità di concessionario di almeno tre anni di servizio di linea ordinaria istituito nel territorio comunale, purché congiunta alla continuità e alla regolarità nell'esercizio del servizio.
2. Nel caso di sussistenza del titolo preferenziale di cui alla lettera c) del comma 1, all'assegnatario che abbandoni la struttura associata prima che siano trascorsi due anni dall'assegnazione dell'autorizzazione per autobus, viene revocata l'autorizzazione stessa.

Art. 13

Presentazione delle domande

1. Le domande per ottenere l'assegnazione dell'autorizzazione per autobus devono essere presentate al Sindaco. su carta legale. Nella domanda il soggetto interessato dichiara:
 - a) le proprie generalità (cognome, nome e luogo e data di nascita, residenza, titolo di studio, professione e nazionalità), ovvero per i soggetti diversi dalle persone fisiche, la ragione sociale o la denominazione, la sede legale e le generalità complete del legale rappresentante;
 - b) il codice ed il domicilio fiscale;
 - c) il tipo e le caratteristiche. compreso il numero dei posti utili, dell'autobus che si intende destinare al servizio;
 - d) il possesso dei requisiti di cui all'articolo 11, commi 1 e 2, e l'impegno, in caso di assegnazione. a conseguire gli ulteriori requisiti cui é condizionato il rilascio dell'autorizzazione per autobus stessa, ai sensi del comma 3 del medesima articolo;
 - e) il possesso di eventuali titolo preferenziali di cui all'art. 12;
 - f) le generalità dei dipendenti dell'impresa, ove ve ne siano, con suddivisione fra gli impiegati e operai e regolarità delle relative contribuzioni all'impresa; devono essere specificati gli istituti previdenziali ed assistenziali cui i dipendenti sono iscritti e il numero di posizione del contribuente.
2. La domanda deve essere racchiusa in plico sigillato anonima. recante le sole indicazioni relative alla gara cui afferisce.
3. Non possono essere accolte domande per ottenere l'autorizzazione per autobus se non a seguito della pubblicazione del bando.

Art. 14

Assegnazione delle autorizzazioni

1. Prima dell'apertura delle buste contenenti le domande la Commissione stabilisce il punteggio da attribuire a ciascun titolo preferenziale, al fine di formare tante graduatorie dei candidati quanto sono i tipi di autorizzazione da aggiudicare.
2. Una volta definite le graduatorie, nell'ambito di ognuna di esse le autorizzazioni sono assegnate in misura di una per ciascun candidato. cominciando dal prima della graduatoria. Qualora. una volta esaurita la graduatoria, avanzino della autorizzazioni. si ripete il procedimento descritto ricominciando ogni volta dall'inizio della graduatoria stessa e fino ad esaurimento delle autorizzazioni disponibili.

3. Qualora nel contesto delle graduatorie si verificano delle situazioni di parità fra due o più candidati, si procede a sorteggio.
4. Il verbale di aggiudicazione formulato dalla Commissione costituisce parere di cui la Giunta comunale si avvale per deliberare l'assegnazione.

Art . 15

Rilascio delle autorizzazioni - Documentazione dei requisiti e delle condizioni

1. Agli assegnatari è data comunicazione tempestiva mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, con la quale, mentre non si autorizza all'esercizio del servizio, si fa riserva di procedere al rilascio dell'autorizzazione per autobus allorché si sia accertata la sussistenza dei requisiti e delle condizioni prescritti.
2. Il Comune provvede ai sensi dell'articolo 18, comma 3, della Legge 7 agosto 1990, n. 241, ad accertare il possesso, da parte dell'assegnatari, dei requisiti di cui all'articolo 11, comma 1, lettere a) e b);
3. Ove si tratti di prima autorizzazione per autobus dell'assegnatario, provvede anche ad accertare il possesso del requisito di cui alla lettera c) acquisendo: certificato penale del casellario giudiziale e certificato dei carichi penali pendenti rilevati dalla Procura della Repubblica presso la Pretura circondariale presso il Tribunale in data non oltre a sei mesi; certificato della Camera di Commercio I.A.A. dal quale risulti l'assenza di procedure fallimentari in corso a pregresse, ovvero la intervenuta riabilitazione a norma del R.D. 16 marzo 1942. Inoltre il Comune, decorso un mese dal ricevimento della comunicazione di cui al comma precedente, procede ad accertare la sussistenza delle condizioni di cui all'articolo 11, comma 3, lett. a), b), c) e d). Qualora gli accertamenti compiuti d'ufficio abbiano dato esito positivo, il Comune ne dà tempestiva comunicazione all'interessato a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
4. L'assegnatario, qualora si tratti della sua prima autorizzazione per autobus, deve dimostrare, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, di aver soddisfatto la condizione di cui all'articolo 11, comma 3, lett. e): a tal fine deve esibire un affidamento da parte di aziende o istituto di credito, ovvero da parte di società finanziaria con capitale sociale non inferiore a 5 (cinque) miliardi di lire, per un importo pari a lire 100 milioni; l'importo dell'attestazione è aumentato di 5 milioni di lire per ciascun autobus adibita al servizio.
5. L'assegnatario, inoltre, deve dimostrare, entro la stesso termine di cui al comma precedente, di aver soddisfatto la condizione di cui all'articolo 11, comma 3, lettere f) e g).

6. Per l'assegnatario di autorizzazione relativa ad autobus di cui alla art. 7, comma 1, lettera d), il termine di 30 giorni, di cui al comma precedente, in relazione alla condizione di cui all'art. 11, comma 3, lettera f), è aumentato a quattro mesi.
7. Il Responsabile del settore "Uso e Assetto del Territorio", accertata la sussistenza dei requisiti e delle condizioni prescritte, rilascia l'autorizzazione per autobus.
8. In mancanza anche di uno solo dei requisiti e condizioni prescritti, o in caso di mancata osservanza, da parte dell'assegnatario, del termine di cui ai commi 3, 4 e 5, ovvero di cui al comma 6, il Responsabile del settore "Uso e Assetto del Territorio", sentito il parere della Commissione, propone alla Giunta comunale la revoca dell'assegnazione. Il termine di cui ai commi 3, 4 e 5 del presente articolo può essere prorogato, sentita la Commissione, di un ulteriore mese qualora l'assegnatario adduca l'impossibilità di attenersi per comprovate cause di forza maggiore.

Art. 16

Inizio del servizio

1. L'intestatario dell'autorizzazione ha l'obbligo di iniziare il servizio non oltre un mese dal rilascio della medesima.
2. Il termine di cui al comma precedente può essere prorogato fino ad un massimo di un ulteriore mese qualora il titolare dimostri di non poter iniziare il servizio per cause di forza maggiore.

Art. 17

Schema dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione contiene:
 - a) fotografia dell'intestatario;
 - b) generalità, codice fiscale dell'intestatario e, nel caso in cui questi sia Legale rappresentante di società, anche di tutti gli altri legali rappresentanti;
 - c) il numero di targa e di telaio dell'autobus destinato al servizio;
 - d) tipo dell'autobus, numero dei posti utili e classificazione ai sensi dell'articolo 7;
 - e) generalità dei conducenti;
 - f) appositi spazi nei quali annotare gli esiti delle verifiche di cui agli articoli 19 e 30, nonché gli eventuali provvedimenti disciplinari adottati.

Art. 18

Registro comunale

1. Il Comune tiene un apposito registro in cui annotare in ordine progressivo le nuove autorizzazioni e contenente, per ciascuna di esse, tutti i dati di cui all'articolo precedente, esclusa la lettera a), nonché le relative variazioni sopravvenute.

Art. 19

Verifica dei requisiti di idoneità morale, finanziaria e professionale

1. Allo scadere di ogni quinquennio dalla data del rilascio di ciascuna autorizzazione, rilasciata dopo l'entrata in vigore del presente Regolamento, il Comune procede ad una verifica dei requisiti di idoneità morale di cui all'articolo 11, comma 1, lettera c), nonché finanziaria di cui all'articolo 11, comma 3, lettera e).
2. Nei confronti dei soggetti che siano già intestatari di autorizzazione all'atto di entrata in vigore del presente Regolamento, il Comune procede a verifiche quinquennali dei requisiti di cui al precedente comma.
3. Il requisito dell'idoneità morale viene meno quando:
 - a) apposite disposizioni di legge la prevedano;
 - b) nei casi in cui si verifichi una delle circostanze previste nello articolo 11, comma 1, lettera c);
 - c) quando agli intestatari siano state inflitte, in via definitiva sanzioni per infrazioni gravi e ripetute alle regolamentazioni, riguardanti le condizioni di retribuzione a di lavoro nell'attività di trasporto e, in particolare le norme relative ai periodi di guida e di riposo dei conducenti, ai pesi, allestimenti e dimensioni degli autobus, alla sicurezza stradale e degli autobus.
4. In ogni momento, qualora venga accertato dal Comune in capo all'intestatario, quale che sia la data di conseguimento dell'autorizzazione e anche a prescindere dalla verifica quinquennale di cui al comma 1, il venir meno di uno o più requisiti di idoneità morale a finanziaria, si procede alla revoca dell'autorizzazione ai sensi degli articoli 34 lettera c) e 35.

Art. 20

Durata dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione non scade che per rinuncia o per morte dell'intestatario, salvo quanto disposto dal successivo comma 2 e dall'articolo 21 del presente Regolamento.

2. Le autorizzazioni per scuolabus scadono con la scadenza degli appalti di trasporto scolastico per i quali sono state rilasciate e devono essere restituite al Comune. La data di scadenza viene indicata sulla nulla osta all'immatricolazione dell'autoveicolo, affinché il competente ufficio della M.C.T.C. provveda ad annotarla sulla carta di circolazione

Art. 21

Trasferibilità dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione è trasferita, su richiesta dell'intestatario o del suo tutore, ad imprenditore, sia esso persona fisica o giuridica quando l'intestatario stesso si trovi in una delle seguenti condizioni:
 - a) sia intestatario di autorizzazione da cinque anni ed abbia esercitato il servizio con continuità;
 - b) sia divenuto permanentemente inabile o inidoneo al servizio per malattia, infortunio, revoca della patente di guida o per interdizione legale.
2. Contestualmente alla domanda di trasferimento il cedente deve presentare una dichiarazione sostitutiva, resa a sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, con la quale si impegna a procurare, nei termini di Regolamento, le condizioni di cui all'articolo 11, comma 3, lettere e), f) e q).
3. In caso di morte dell'intestatario l'autorizzazione può essere trasferita ad uno degli eredi. qualora in possesso dei requisiti prescritti, ovvero può essere trasferita, entro il termine massimo di due anni, dietro autorizzazione del Responsabile dell'ufficio "Attività Produttive", a terzi, designati dagli eredi appartenenti al nucleo familiare dell'intestatario, purché in possesso dei requisiti prescritti.
4. Contestualmente alla comunicazione di subentro l'erede deve presentare una dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, con la quale si impegna a procurare nei termini di Regolamento, le condizioni di cui all'articolo 11, comma 3, lettere e), f). e 9).
5. In relazione all'accertamento della sussistenza delle condizioni di cui all'art. 1, commi 1 e 3, sia per il cessionario che per l'erede, si attua il procedimento istruttorio disciplinato nell'articolo 15, commi 2, 3 e 4.
6. Il Responsabile del settore "Uso e Assetto del Territorio", accertata la sussistenza dei requisiti e delle condizioni prescritti, comunica al richiedente il "nulla-osta" al trasferimento.
7. All'intestatario che abbia trasferito l'autorizzazione, non può esserne attribuita altra per concorso pubblico e non può esserne trasferita altra se non dopo cinque anni dal trasferimento della prima.

Art. 22

Conducenti di autoveicoli in servizio - Requisiti e documentazioni necessarie

1. I conducenti in servizio, sia intestatari di autorizzazione che esercitino personalmente il servizio, sia dipendenti d'impresa, debbono essere in possesso sei seguenti requisiti e documenti:
 - a) patente abilitante alla guida dell'autobus o scuolabus cui si riferisce l'autorizzazione;
 - b) certificato di abilitazione professionale (C.A.P.) rilasciato dal competente ufficio di Direzione generale della M.C.T.C.
 - c) età compresa nei limiti minimi e massimi previsti per la guida di veicoli dagli articoli 115 e seguenti del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
 - d) iscrizione nel registro degli esercenti mestieri ambulanti ai sensi dell'articolo 121 del R.D. 18 giugno 1931. n. 773, esclusi conducenti dipendenti,
 - e) idoneità fisica al regolare esercizio del servizio.
2. L'accertamento del possesso dei requisiti di cui al comma precedente compete ai soggetti che espletano servizi di polizia stradale ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

TITOLO III

MOBILITA' DEL SERVIZIO

Art. 23

Modalità del servizio

1. La prestazione del servizio non è obbligatoria.
2. Il servizio, una volta accettato dal vettore, è obbligatorio in tutte le località carrozzabili, pubbliche ed anche private, purché aperte al pubblico.
3. Il viaggio può essere effettuato senza limiti territoriali.
4. La prenotazione di viaggio è effettuata presso l'Ufficio amministrativo, ovvero presso il domicilio del vettore.

Art. 24

Esercizio del servizio

1. Il servizio può essere esercitato personalmente dall'intestatario, dai soci nei vari tipi di società di persone o di capitali, nonché con l'ausilio di dipendenti e di familiari. sempreché questi siano regolarmente inseriti nelle imprese ai sensi delle vigenti normative.

Art. 25

Sospensione della corsa

1. Qualora per avaria dell'autobus o scuolabus o per altri casi di forza maggiore la corsa debba essere sospesa, il conducente ha l'obbligo di adoperarsi, eventualmente in base ad apposite istruzioni del titolare dell'autorizzazione, per consentire la ripresa del viaggio mediante altro idoneo autoveicolo. I passeggeri hanno però il diritto di rinunciare alla prosecuzione del viaggio e di pagare una quota del corrispettivo pattuito proporzionale al percorso compiuto.

Art. 26

Responsabilità nell'esercizio del servizio

1. Ogni responsabilità per eventuali danni a chiunque e comunque derivanti, sia direttamente che indirettamente, dall'esercizio del servizio, fa carica all'intestatario dell'autorizzazione, rimanendo esclusa sempre ed in ogni caso la responsabilità del Comune.

TITOLO IV

OBBLIGHI E DIVIETI DEGLI INTESTATARI
E DEI CONDUCENTI**Art. 27**

Obblighi e divieti degli intestatari e dei conducenti

1. Nell'espletamento del servizio gli intestatari di autorizzazione e i conducenti debbono comportarsi con correttezza, civismo, senso di responsabilità e comunque tenere sempre un comportamento decoroso.
2. In particolare essi hanno l'obbligo di:
 - a) conservare costantemente nell'autobus o scuolabus tutti i documenti inerenti all'attività ed esibirli ad ogni richiesta degli agenti incaricati della sorveglianza sulla circolazione stradale;
 - b) comunicare al Comune il cambiamento di indirizzo del domicilio, della rimessa o della sede sociale entro i dieci giorni successivi.
 - c) presentarsi alle verifiche di cui all'articolo 30 e attenersi alle prescrizioni imposte dal Comune a seguito delle verifiche stesse;
 - d) ispezionare diligentemente, al termine di ogni viaggio, l'interno dell'autobus o scuolabus e, nel caso che siano rinvenuti oggetti dimenticati dai passeggeri, depositarli presso il competente ufficio comunale entro le successive quarantotto ore;
 - e) esporre all'interno dell'autobus o scuolabus, in modo ben visibile dai passeggeri, il numero dell'autorizzazione, il numero di targa del veicolo e le generalità del conducente;
 - f) compiere i servizi che siano richiesti dagli Agenti della forza pubblica nell'interesse dell'ordine e della sicurezza dei cittadini.
3. In caso di esercizio dell'attività tramite impresa, anche familiare, o comunque in forma associata, l'intestatario ha l'obbligo di comunicare al Comune ogni variazione relativa alla composizione dell'impresa, alla configurazione societaria, alla ragione sociale ed alla rappresentanza entro un mese dall'avvenuta variazione.

Art. 28

Divieti per gli intestatari delle autorizzazioni e per conducenti

1. Agli intestatari, nonché, se persone diverse, ai conducenti. è fatto divieto di:

- a) procurarsi con stabilità e continuità il noleggio in altri Comuni;
- b) far salire sull'autobus o scuolabus persone estranee a quelle per le quali lo stesso è stato noleggiato, anche durante le soste;
- c) rifiutare il trasporto per un numero di persone compreso nel limite massimo di posti indicati sul foglio di circolazione;
- d) deviare di propria iniziativa dal percorso concordato;
- e) portare animali propri nell'autobus o scuolabus;
- f) fermare l'autobus o scuolabus e interrompere il servizio, salvo richiesta dei passeggeri a in casi di accertata forza maggiore o di evidente pericolo;
- g) esercitare altra attività lavorativa che possa pregiudicare il regolare svolgimento del servizio;
- h) chiedere una somma maggiore di quella pattuita.

TITOLO V

CARATTERISTICHE DEGLI AUTOBUS - VERIFICHE - SOSTITUZIONI

Art. 29

Caratteristiche degli autobus

1. Gli autobus e scuolabus adibiti al servizio portano, all'interno del parabrezza anteriore e sul lunotto posteriore. un contrassegno con la scritta: "noleggio" e sono dotati di una targa posteriore inamovibile recante la dicitura: N.C.C., il nome e la stemma del Comune e un numero progressivo corrispondente a quello dell'autorizzazione.

Art. 30

Verifica degli autobus e scuolabus

1. E' facoltà del Comune accertare, prima dell'immissione in servizio di un autobus o di uno scuolabus l'esistenza dei requisiti previsti dal presente Regolamento e dalle vigenti disposizioni di legge.
2. La verifica non può implicare accertamenti di carattere tecnico riservati agli uffici provinciali della M.C.T.C.
3. Qualora a seguito di tali accertamenti, si rilevi che un autobus o scuolabus non risponda più alle caratteristiche riportate sulla carte di circolazione, il Responsabile del settore "Uso e Assetto del Territorio" dovrà esserne informato per la successiva denuncia all'ufficio provinciale della M.C.T.C.

4. Qualora, invece l'autobus, non risulti trovarsi nel dovuto stato di di conservazione o di decoro e qualora l'intestatario non provveda, entro un termine fissato caso per caso. al ripristino delle condizioni di efficienza o alla sostituzione dell'autobus, il Responsabile del settore "Uso e Assetto del Territorio" procede secondo quanto stabilito all'articolo 32.

Art. 31

Sostituzione degli autobus e scuolabus

1. Sono consentite le sostituzioni degli autobus e degli scuolabus con altri idonei al servizio, previa autorizzazione del Responsabile del settore "Uso e Assetto del Territorio".
2. Gli intestatari, ottenuto dal Responsabile del settore "Uso e Assetto del Territorio" l'autorizzazione alla sostituzione di un autobus o di uno scuolabus debbano provvedere agli adempimenti prescritti dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, per quanto attiene alla destinazione, all'uso ai documenti di circolazione ed all'immatricolazione.

TITOLO VI

SANZIONI - DECADENZA

Art. 32

Diffida

1. Il Responsabile del settore "Uso e Assetto del Territorio" diffida l'intestatario dell'autorizzazione. quando lo stesso o un suo dipendente:
 - a) non compili diligentemente il registro giornaliero dei viaggi e ne ritardi l'esibizione;
 - b) non ottemperi ad uno a più obblighi fra quelli prescritti nell'articolo 27. comma 2, lettere a), b), c), d) ed e) e comma 3;
 - c) non eserciti con regolarità il servizio;
 - d) effettui servizi abusivi di linea;
 - e) non rispetti per i propri dipendenti le norme stabilite nei contratti collettivi di lavoro;
 - f) contravvenga ad uno o più divieti fra quelli disposti nell'articolo 28, lettere a), b), c), d). e), f) e q).

Art. 33

Sospensione dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione viene sospesa, per un periodo non superiore ad un mese, qualora l'intestatario:
 - a) non ottemperi all'obbligo di cui all'articolo 27, comma 2, lettera f);
 - b) contravvenga al divieto di cui all'articolo 28, lettera h);
 - c) non effettui il servizio con cronotachigrafo di bordo non regolarmente funzionante;
 - d) non esponga nei modi stabiliti, il contrassegno e la targa di cui all'articolo 29.
2. L'autorizzazione è sospesa per un periodo non superiore a tre mesi, all'intestatario che sia stato già diffidato una volta e sia nuovamente incorso in una qualsiasi delle violazioni passibili a diffida.
3. L'autorizzazione è sospesa per un tre mesi nei confronti dell'intestatario che utilizzi o abbia utilizzato autobus o scuolabus non sottoposti alle revisioni tecniche obbligatorie per legge.

Art. 34

Revoca dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione è revocata nei seguenti casi:
 - a) quando l'intestatario cui siano già stati applicati due provvedimenti di sospensione, anche se motivati da infrazioni diverse, si renda responsabile, entro il termine di cinque anni dalla data della prima infrazione, di una terza violazione tra quelle previste dall'articolo precedente;
 - b) quando l'intestatario non ottemperi al provvedimento di sospensione del servizio;
 - c) quando venga meno il requisito dell'idoneità morale o finanziaria, ai sensi dell'articolo 19, comma 3;
 - d) quando venga accertato, nei modi di cui all'articolo 22, comma 2, il mancato possesso, a seguito di provvedimento di ritiro a scopo sanzionatorio a cautelare, dei documenti di cui al comma 1, lettere a) e b) del medesimo articolo, ovvero della carta di circolazione, nei confronti dell'intestatario se al momento dell'accertamento era alla guida dell'autobus o dello scuolabus, ovvero nei confronti del conducente dipendente, socio o collaboratore familiare nell'espletamento delle sue mansioni.
 - e) Quando un intestatario di una autorizzazione per scuolabus utilizzi l'autoveicolo immatricolato con detto titolo per servizi diversi dal trasporto scolastico o da attività anche extrascolastiche, salvo che si tratti di attività autorizzate o richieste dalle competenti autorità (es. Provveditorato agli studi) o che rientrino in attività programmate dai Comuni anche nei periodi di sospensione delle attività didattiche (es. uscite didattiche, attività ricreative, culturali, sportive ecc.).

Art. 35

Procedimento sanzionatorio

1. I procedimenti di diffida, sospensione e revoca sono iniziati sulla base di regolari rapporti redatti da competenti organi di accertamento. La condotta censurata è contestata tempestivamente e per iscritto all'interessato, il quale può entro i successivi quindici giorni far pervenire al Comune memorie difensive. Il Responsabile del settore "Uso e Assetto del Territorio", sentita la Commissione, decide l'archiviazione degli atti a l'adozione del provvedimento disciplinare. Dell'esito del provvedimento viene tempestivamente informato l'interessato e, ove si tratti di irrorazione di sospensione o revoca, anche il competente ufficio provinciale della M.C.T.C.

Art. 36

Decadenza

1. Decade dall'autorizzazione l'intestatario che:
 - a) non inizi il servizio nei termini di cui all'articolo 16;
 - b) non eserciti il servizio con l'autobus o con lo scuolabus correlato all'autorizzazione della quale deve disporsi la decadenza, un periodo superiore a sei mesi, salvo i casi di malattia, infortunio e forza maggiore, da comprovarsi su richiesta del Comune. I provvedimenti di sequestro, confisca o fermo amministrativo dell'autobus e dello scuolabus e i provvedimenti di sospensione a ritiro della carta di circolazione o della patente di guida, nonché il ritiro della targa, non costituiscono casi di forza maggiore. Le malattie e gli infortuni comportanti inidoneità a inabilità permanenti al servizio non esimano dalla decadenza qualora, trascorso un anno dalla data in cui tali "status" siano stati accertati clinicamente per la prima volta, l'intestatario non abbia esercitato la facoltà di cui all'articolo 21. La decadenza non interviene qualora il mancato svolgimento del servizio sia correlato all'impiego dell'autobus o dello scuolabus in servizio di linea, purché questa si espleti sulla base delle autorizzazioni prescritte dall'ordinamento.

TITOLO VII

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 37

Tariffe

1. Il corrispettivo del servizio è concordato tra l'utenza e il vettore.

Art. 38

Disposizioni transitorie

1. Le società dotate di personalità giuridica che alla data di entrata in vigore del presente Regolamento risultano titolari di una o più autorizzazioni devono, entro tre mesi, designare un legale rappresentante, ai sensi dell'articolo 6, comma 3, che subentri nell'intestazione.

Art. 39

Abrogazione di norme preesistenti

Competenze dell'Amministrazione provinciale

1. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento si intendono abrogate tutte le disposizioni in materia emanate dal Comune, incompatibili col regolamento stesso.
2. Il presente Regolamento, come pure ogni sua modifica, è soggetto alla approvazione dell'Amministrazione provinciale, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 85 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e dell'articolo 28, comma 2, lettera e), della legge regionale 2 ottobre 1998, n. 30.